

**DECISIONE (UE) 2015/2056 DELLA COMMISSIONE****del 13 novembre 2015****recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti**

[notificata con il numero C(2015) 7781]

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/300/CE della Commissione <sup>(2)</sup> scade il 31 dicembre 2015.
- (2) La decisione 2009/563/CE della Commissione <sup>(3)</sup> scade il 31 dicembre 2015.
- (3) La decisione 2009/894/CE della Commissione <sup>(4)</sup> scade il 31 dicembre 2015.
- (4) La decisione 2011/330/UE della Commissione <sup>(5)</sup> scade il 31 dicembre 2015.
- (5) La decisione 2011/337/UE della Commissione <sup>(6)</sup> scade il 31 dicembre 2015.
- (6) È stata condotta una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2016 il periodo di validità di tali criteri e requisiti.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "televisori" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

<sup>(1)</sup> GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).<sup>(3)</sup> Decisione 2009/563/UE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27).<sup>(4)</sup> Decisione 2009/894/UE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23).<sup>(5)</sup> Decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 5).<sup>(6)</sup> Decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GU L 151 del 10.6.2011, pag. 5).

*Articolo 2*

L'articolo 3 della decisione 2009/563/UE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

*Articolo 3*

L'articolo 3 della decisione 2009/894/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “mobili in legno” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

*Articolo 4*

L'articolo 3 della decisione 2011/330/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

*Articolo 5*

L'articolo 4 della decisione 2011/337/UE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

*Per la Commissione*  
Karmenu VELLA  
*Membro della Commissione*

---